

**Ricorso proposto il 20 dicembre 2017 — Weber-Stephen Products / EUIPO (iGrill)****(Causa T-822/17)**

(2018/C 063/22)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Weber-Stephen Products LLC (Palatine, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. ti R. Niebel e A. Jauch)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* marchio dell'Unione europea denominativo «iGrill» — Domanda di registrazione n. 15 456 726*Decisione impugnata:* Decisione della Seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 settembre 2017 nel procedimento R 579/2017-2**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione delle prescrizioni giuridiche di cui al paragrafo 1, lettera b), al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2 dell'articolo 7 del regolamento n. 2017/1001.

---

**Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — H2O Plus / EUIPO (H 2 O+)****(Causa T-824/17)**

(2018/C 063/23)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* H2O Plus LLC (San Francisco, California, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti R. Niebel e F. Kerl)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «H 2 O+» — Registrazione internazionale n. W 1 313 244*Decisione impugnata:* Decisione della Prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 ottobre 2017 nel procedimento R 499/2017-1**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EU IPO alle spese.

#### **Motivo invocato**

— Erronea applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 2017/1001.

---

### **Ricorso proposto il 27 dicembre 2017 — Aeris Invest / BCE**

(Causa T-827/17)

(2018/C 063/24)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Aeris Invest Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)

*Convenuta:* Banca Centrale Europea

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 e LS/MD/17/419 della Banca Centrale Europea del 7 novembre 2017; e
- condannare la Banca Centrale Europea alle spese.

#### **Motivi e principali argomenti**

Conformemente all'articolo 263 TFUE e all'articolo 8, paragrafo 3, della decisione BCE/2004/3 della Banca Centrale Europea del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea, il presente ricorso ha ad oggetto l'annullamento delle decisioni della Banca Centrale Europea LS/MD/17/405, LS/PT/17/406, LS/MD/17/419, del 7 novembre 2017, relative alle richieste di conferma per l'accesso a documenti della Banca Centrale Europea.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:

1. Primo motivo: le decisioni LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 e LS/MD/17/419 violano l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione di accesso, nella misura in cui negano alla ricorrente l'accesso alle informazioni per il motivo che i documenti sarebbero coperti, in tutto o in parte, da una presunzione generale di inaccessibilità, essendo documenti riservati coperti dal segreto professionale applicabile alle istituzioni.
2. Secondo motivo: la decisione LS/PT/17/406 viola l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo e sesto trattino, della decisione di accesso, nella misura in cui afferma che la divulgazione dell'utilizzo di ELA da parte del Banco Popular nei giorni precedenti alla sua risoluzione nonché delle informazioni sulla situazione di liquidità e i coefficienti patrimoniali potrebbe effettivamente pregiudicare, in particolare, l'efficacia della politica monetaria e la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno Stato membro.
3. Terzo motivo: la decisione LS/PT/17/406 e la decisione LS/MD/17/419 violano l'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, della decisione di accesso, in quanto in essa si afferma che i documenti e le informazioni richieste riguarderebbero informazioni commercialmente riservate che potrebbero pregiudicare gli interessi commerciali del Banco Popular e del Banco Santander.